



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 28/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI)

Adunanza pubblica di Prima convocazione – seduta ordinaria.

L'anno **2025**, addì **ventotto** del mese di **Aprile** alle **ore 21:00**, nella sala adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Mario Carlo Borgotti il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Andrea Bongini.

Intervengono i Signori:

	Nome				Nome		
1	SARTORI GIOVANNI	SI		10	ZUFFI DAVIDE	SI	
2	FERA MAURO	SI		11	RONCHI CESARE	SI	
3	BORGOTTI MARIO CARLO	SI		12	CATTANEO TIZIANO	SI	
4	LENARDUZZI PIERLUIGI VALENTINO	SI		13	BOSISIO PAOLO VINCENZO	SI	
5	RIZZO FRANCESCO	SI		14	COLOSIMO ANNACHIARA	SI	
6	BORRELLO ANTONIO	SI		15	CAVALLARI ALBERTO	SI	
7	NIGRO GIUSEPPE MAURO	SI		16	COLOMBO BARBARA	NO	
8	CARCANO SIMONE	SI		17	SOLDA' GIULIANO	SI	
9	SANTINATO CLAUDIO	SI					

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Sono altresì presenti il Vicesindaco Luciano Geminian e gli Assessori: Andrea Vago, Alice Vittoria Brambilla, Angelita Perretta

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e specifica che il seguente punto all'ordine del giorno (punto n. 3) sarà trattato contestualmente al successivo (punto n. 4 - Approvazione tariffe tassa rifiuti), poiché gli stessi risultano essere strettamente correlati.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI)

Il Presidente passa la parola: in primo luogo all'Assessore Alice Brambilla per l'esposizione dell'argomento in oggetto e di quello che segue e, successivamente, al dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Dott. Samuele Pirovano. Segue dibattito tra i consiglieri, come da trascrizione agli atti dell'Ufficio Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti:

- il Regolamento per la disciplina della Tari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29/12/2022;
- l'art. 21 del sopracitato Regolamento, il quale disciplina le agevolazioni per i nuclei familiari residenti a Bovisio Masciago;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), è stata istituita l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), già Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), per estendere a tale ente la supervisione dello sviluppo del mercato dei rifiuti, unitamente alla regolazione tariffaria;
- il legislatore ha attribuito all'Autorità funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, come indicato nel dettaglio nei commi da 527 a 530 della richiamata Legge n. 205/2017;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- Arera, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, ha pubblicato la delibera n. 133/2025/R/RIF avente oggetto "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate.

Considerato che l'art 1 comma 660 della L. 147/2013 ai sensi del quale i Comuni possono ulteriori riduzioni ed esenzioni della Tari anche oltre le tipiche forme agevolative individuate dal comma 659, assicurando la copertura del relativo costo attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno apportare alcune modifiche al regolamento comunale vigente, nel dettaglio, di procedere alla rimodulazione delle agevolazioni basate sul parametro ISEE ai nuclei familiari in condizioni economico sociali disagiate;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Dato atto che l'art. 3, comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

-il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune; la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso

l'applicazione dell'ISEE;

Visti

- l'art. 42 del D. Lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale.
- La deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 28/01/2025 con oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. e approvazione bilancio di previsione 2025/2026/2027 e documenti correlati";

Uditi gli interventi dell'Assessore Brambilla e del Dirigente Samuele Pirovano, come da trascrizione della seduta depositata presso l'Ufficio Segreteria Generale.

Con voti:

favorevoli n. 16

contrari n. 0

astenuiti n.0

legalmente espressi su n. 16 Consiglieri presenti (assente Colombo)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di approvare la modifica al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2025, vista la sua approvazione entro i termini previsti per legge;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

favorevoli n. 16

contrari n. 0

astenuiti n.0

legalmente espressi su n. 16 Consiglieri presenti (assente Colombo)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio Comunale
Mario Carlo Borgotti

IL Segretario Generale
Dott. Andrea Bongini

(atto sottoscritto digitalmente)